

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA
Estratto dal verbale dell'adunanza del 08/04/2008

Presiede la Presidente DRAGHETTI BEATRICE
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO(*)
ASSESSORE	REBAUDENGO PAOLO A.
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO(*)
ASSESSORE	STRADA MARCO
ASSESSORE	BENUZZI ALEARDO
ASSESSORE	TEDDE GIUSEPPINA
ASSESSORE	ALVERGNA STEFANO
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE(*)
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO(*)
ASSESSORE	LEMBI SIMONA

(*)=assente

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO

DELIBERA N. 187 - I.P. 1419/2008 - Tit./Fasc./Anno 6.1.2.0.0/2/2008

SETTORE PERSONALE

Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Bologna e la Provincia di Bologna.

I.P. 1419/2008 - Tit./Fasc./Anno 6.1.2.0.0/2/2008**SETTORE PERSONALE**

Oggetto:

Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il tribunale di Bologna e la Provincia di Bologna.

LA GIUNTA**Decisione**

A voti unanimi e palesi, anche per quanto attiene all'immediata esecutività dell'atto:

1. approva, per le motivazioni di seguito indicate, la nuova convenzione tra la Provincia di Bologna e il Tribunale di Bologna allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. dà atto che alla stipula provvede la Presidente della Provincia;
3. dà atto che la convenzione ha durata di un anno dalla data di firma da parte della Provincia di Bologna e del Tribunale di Bologna;
4. dà atto che la convenzione non comporta oneri finanziari per la Provincia di Bologna;
5. affida al Dirigente competente l'assunzione degli atti correlati alla convenzione in oggetto;
6. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Motivazione

Recenti riforme legislative hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti di assistenza sociale e di volontariato.

A norma dell'art. 54 del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000 il giudice di pace può applicare, a richiesta dell'imputato, la pena come descritta e il giudice monocratico, a seguito dell'emanazione della recente legge in materia di stupefacenti può, ai sensi dell'art 73 comma V bis l. 21-02-2006 n. 49, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, nel caso di reati di cui all'articolo 73 comma 5, commessi da persone tossicodipendenti o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, qualora non debba concedere la sospensione condizionale della pena, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. n. 54 sopra citato.

Il D. M. 26 marzo 2001 prevede all'art. n. 2 comma 1 che l'attività non retribuita a favore della comunità debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Grazia e

Giustizia o su delega di questo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti nominati.

In considerazione dell'importanza della applicazione della pena suddetta, che introduce forme nuove di sanzione, capaci di riparare la collettività e anche di avere una finalità deflativa rispetto all'ingresso in carcere di persone che necessitano interventi di sostegno, come nel caso di quanto previsto dalla legge in materia di stupefacenti, si vuole stipulare una apposita convenzione secondo il disposto del D.M. 26 marzo 2001 cit., affinché tali pene possano essere erogate sperimentando presso il nostro Ente l'inserimento di 2 persone per un massimo di 6 mesi ognuna. Gli inserimenti ipotizzati sono:

1. persona all'Istituto Gianfranco Minguzzi. In tale ambito l'attività che svolgerà l'imputato sarà di supporto amministrativo, organizzativo;
2. persona all'Istituzione Villa Smeraldi. In tale ambito l'attività che svolgerà l'imputato sarà di supporto alla manutenzione del verde.

Pareri

Si dà atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del SETTORE PERSONALE in relazione alla regolarità tecnica, nonché la dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa resa dal Segretario Generale, parere e dichiarazione acquisiti ed allegati quale parte integrante e sostanziale della corrispondente proposta.

Allegati

A- Bozza di Convenzione con il Tribunale di Bologna.

omissis

La Presidente DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg. 15 consecutivi dal 10/04/2008 al 25/04/2008.

Bologna, 09/04/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI DIQUATTRO

Tribunale di Bologna**Provincia di Bologna
Settore Personale****Premesso**

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 – il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dall'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2006, ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo:

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Berlettano, Presidente f.f. del tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa e l'Amministrazione della Provincia di Bologna, nella persona del legale rappresentante, Dott.ssa Beatrice Draghetti

Art. 1**Attività da svolgere**

La Provincia di Bologna, consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Provincia di Bologna specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni indicate nell'allegato 1

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

La Provincia di Bologna si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni del nominativo indicato.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.

La Provincia di Bologna si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale delle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da condannato.

Art. 7**Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8**Relazione sull'applicazione della convenzione**

Il Settore Personale della Provincia di Bologna predispose semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9**Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

(data)

La Presidente della Provincia di Bologna

Il Presidente del Tribunale di Bologna

Allegato 1 all'art.1

**ASSESSORATI ENTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER L'INSERIMENTO DI PERSONE
PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Assessorato Servizi alla Persona e alla Comunità n. 2 condannati nell'arco dei 12 mesi, in particolare:

- 1 persona all'Istituto Gianfranco Minguzzi In tale ambito l'attività che svolgerà il condannato sarà di supporto amministrativo, organizzativo,.
- 1 persona all'Istituzione Villa Smeraldi. In tale ambito l'attività che svolgerà il condannato sarà di supporto alla manutenzione del verde.

Firmata la convenzione, prima di avviare gli inserimenti, si procederà all'analisi, alla progettazione e alla definizione di dettaglio degli inserimenti, considerate le attività specifiche svolte dalle due Istituzioni e dal pubblico che le frequenta.